

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 18 GIUGNO 2012
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 19 APRILE 2010**

L'anno 2012, il giorno 18 del mese di giugno

tra

- l'ANCE Palermo – Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia, rappresentata dal Presidente Geom. Giuseppe Di Giovanna e dai Componenti del Consiglio Direttivo Arch. Salvatore Russo (Presidente della Commissione Sindacale), Ing. Marco Di Benedetto, Geom. Fabio Sanfratello, Ing. Placido Alberti, Geom. Enrico Biuso, Geom. Francesco Sanfratello, Ing. Antonio Catalano, Geom. Fabio Florio e dai componenti della Commissione Sindacale Geom. Nicolo' Alberti, e Sig. Antonino Pollara, assistiti dai Sigg. Ing. Francesco Artale, Geom. Gaetano Di Maio, Rag. Amedeo Augello.

e

- la FENEAL – UIL rappresentata dai Sigg. : Angelo Gallo, Segretario Generale, Montaperto Raffaele, Baudo Ignazio, Componenti della Segreteria; Salvatore Puleo operatore sindacale e dalla delegazione di lavoratori composta dai Sigg.: Candela Emanuele, Caruso Isidoro, Cianciabella Francesco Paolo, D'Accordio Angelo, Lombardo Mario, La Mattina Giuseppe, Casubolo Michele, Tosto Viviana, Barone Vincenzo, Barsalona Filippo, Bruno Giuseppe, Conigliaro Francesco, Gurrera Filippo, Mauroner Guido, Parrino Girolama, Purpura Salvatore, Roberti Salvatrice, Schiera Antonino, Scialabba Giuseppe.
- la FILCA - CISL rappresentata dai Sigg: : Salvatore Scelfo, Segretario Generale Provinciale, Gandolfo Madonia e Paolo D'Anca Segretari Provinciali, Lorenzo Scalia Operatore Sindacale, e dalla delegazione di lavoratori composta dai Sigg.: Sebastiano Aronica, Sebastiano Coletti, Francesco D'Amore, Sergio D'Arrigo, Pier Francesco Di Benedetto, Floriana Figlia Di Granara, Marcello Galante, Pietro Greco, Pietro Giuliano, Giancarlo Lo Curzio, Giuseppe Mattaliano, Antonino Mesi, Antonino Oliveri, Rosario Piazza, Giuseppe Purpura, Giovanni Renna, Giovanni Vitale, Ignazio Zappavigna.
- la FILLEA– CGIL rappresentata dai Sigg. : Mario Ridulfo, Segretario Generale Provinciale, Ceraulo Salvatore, Macaluso Francesco, Ceraulo Pietro, Savona Liliana, Guarcello Giuseppe, Componenti della Segreteria e dalla delegazione di lavoratori composta dai Sigg.: Castelli Antonino, Castiglia Santino, Chifari Angelo, Di Pisa Lorenzo, Fiorentino Antonino, Lello Filippo, Mascolino Concetta, Morreale Nicolo', Mule' Antonino, Presti Francesco, Riccobono Cosimo, Seminara Agostino, Uzzo Ciro, Vitale Vincenzo, Vilardo Alessandro, Agnilleri Paolo, Bologna Santo, Vinti Giuseppe.

visto l'art. 38 del C.C.N.L. 19/04/2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, si conviene e si stipula, per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Provincia di Palermo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 19/04/2010 e per gli operai ed impiegati da

esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici, o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse

Ch
De

Am

M

A

DF

BA

a

AM

Ly

F

wh

H

Stph

De

AW

PREMESSA

Le parti con il presente contratto integrativo intendono confermare il sistema contrattuale di secondo livello finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori delle costruzioni della provincia di Palermo.

Le parti ribadiscono il comune obiettivo di tutela e valorizzazione delle professionalità del settore attraverso la difesa della salute e della sicurezza nei cantieri di lavoro. E' priorità soprattutto in questa fase storica segnata da una forte crisi economica e finanziaria preservare la centralità e l'importanza della impresa sana e regolare attraverso accordi e protocolli con committenti pubblici e privati che migliorino la qualità del lavoro e la sicurezza. In questo senso l'azione comune delle parti sociali quale patrimonio condiviso del sistema bilaterale in edilizia, ha prodotto in questi anni un miglioramento della condizione generale per lavoratori e imprese: aumento della massa salariale, del numero di ore denunciate, incremento dei lavoratori attivi iscritti in cassa edile, anche grazie all'azione positiva del DURC. Il mercato delle costruzioni ha segnato nell'ultimo decennio un forte incremento che l'attuale congiuntura economica sta mettendo a rischio. E' Intendimento delle parti avviare un'azione sinergica volta a intervenire su tutti quei soggetti istituzionali che per loro natura possono favorire il rilancio del settore, attraverso un piano di sviluppo legato alle infrastrutture, alle politiche per l'abitazione, alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio e degli edifici, anche attraverso un'azione preventiva volta a combattere ritardi burocratici e infiltrazioni mafiose.

Nella realtà palermitana buona parte, di quello che resta dell'apparato industriale è rappresentato dall'industria edile, sottodimensionata comunque rispetto alle imprese nazionali per non parlare di quelle europee.

Nel settore delle costruzioni in Italia ci sono 800 mila imprese, una media di 2 addetti per impresa. Le imprese palermitane hanno perso nell'arco dell'ultimo biennio il 30% del proprio fatturato, il 15-20% dell'occupazione.

E' chiaro che tutto ciò è causa ed effetto della crisi, ma anche della assenza di una benché minima politica di programmazione e di sviluppo, che ha precise responsabilità in capo ai governi nazionali e regionali, al comune di Palermo e agli altri enti locali, stretti oggi tra bilanci ingessati e blocco degli investimenti, a cui si deve aggiungere la fragilità finanziaria delle imprese e la loro difficoltà di accesso al credito.

Nel settore delle opere pubbliche, rispetto al precedente contratto integrativo la situazione è notevolmente aggravata oltre che dalla drastica riduzione del numero delle gare, anche da nuovi sistemi di aggiudicazione che hanno ridotto al minimo gli utili di impresa, anzi producendo in molti casi sicure perdite.

A questo si aggiunge la maggiore difficoltà di accesso al credito bancario con conseguente riduzione della liquidità dell'impresa, accentuata drammaticamente dal problema dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Il settore dell'edilizia privata non sta affatto meglio, stretto tra il crollo delle compravendite, lo stop agli investimenti immobiliari da parte delle banche e una politica fiscale sempre più penalizzante (IMU, IVA etc.).

Le parti, ribadiscono l'importanza strategica degli enti paritetici territoriali che diventano in questa logica presidio democratico, garanti dell'applicazione e del rispetto di un codice etico che le parti promuovono per garantire maggiore legalità e sicurezza per imprese e lavoratori.

a) Valutazione sul sistema degli organismi bilaterali

Il ruolo e la funzione degli enti bilaterali sono oramai patrimonio storico delle parti sociali, i cui compiti e la cui missione sono frutto di accordi contrattuali. Le funzioni loro affidate da nuove regole nascono dall'esigenza comune di sempre maggiore legalità, sicurezza, formazione ed informazione.

A tal fine nell'ottica di elevare i livelli di efficacia e affidabilità, attraverso un processo di riorganizzazione e di riqualificazione degli enti bilaterali si costituisce il coordinamento provinciale degli enti bilaterali formato dai comitati di presidenza e dai direttori, allo scopo di formulare proposte da sottoporre alle Organizzazioni stipulanti.

L'attività di coordinamento e segreteria sarà svolta presso la sede di uno degli organismi bilaterali interessati.

Le parti procederanno all'adozione degli Statuti Tipo predisposti dalla CNCE, dal Formedil e dal CNCPT.

b) Cpt e Panormedil

In relazione al punto (4 - lettera a) dell'Atto di Indirizzo Regionale sulle Politiche del Lavoro e delle Relazioni Industriali, sottoscritto dalle Parti Sociali Regionali in data 23.03.2012, le parti confermano la volontà per verificare eventuali percorsi di integrazione e unificazione tra il Panormedil ed il CPT.

In considerazione del periodo di crisi del settore che vedrà una certa riduzione delle risorse disponibili per gli enti bilaterali, le parti concordano che qualsiasi decisione in materia di assunzioni, modifiche alla pianta organica, cambio di qualifica etc, riguardante gli Enti (CEPIMA, PANORMEDIL, CPT) sia demandata alle parti sottoscrittrici del presente contratto escludendo qualsiasi competenza degli organi dirigenti degli Enti stessi.

c) Cassa Edile

Si conferma quanto già deliberato in sede nazionale in merito alla incompatibilità alla duplice partecipazione degli stessi rappresentanti sindacali presenti negli organi statuari della CEPIMA e della EDILCASSA.

Le Organizzazioni Sindacali, presenti anche in EDILCASSA, ai fini della formazione dei lavoratori mutuati, si impegnano ad adoperarsi affinché la stessa possa avvalersi delle strutture del PANORMEDIL e del CPT previo accordi e rimborso spese.

d) Formazione e 16 ore

Considerato che il settore edile può rappresentare la vera svolta in un momento di grave crisi finanziaria ed economica, le parti ritengono fondamentale rafforzare compiti e funzioni degli enti bilaterali.

PANORMEDIL e CPT dovranno attuare una formazione più puntuale, rivolta soprattutto a quelle imprese che occupano poche unità lavorative ma che rappresentano oggi la maggioranza del settore.

Le parti concordano sull'opportunità di favorire ogni iniziativa volta alla pubblicizzazione dell'offerta formativa dell'ente, per far sì che sempre più giovani si avvicinano al settore.

e) Patto etico

Le parti successivamente al presente contratto si impegnano nella sottoscrizione di Codici Etici contro qualsiasi forma di illegalità, mobbing, di violenze e discriminazioni di ogni tipo, comprese quelle di accesso all'informazione, alla formazione, salariale e di carriera.

La sottoscrizione dei Codici dovrà prevedere un allegato che ne specifichi le caratteristiche a garanzia del rispetto della correttezza, uguaglianza e dignità umana.

f) Lavoratori migranti

Ai lavoratori stranieri occupati nell'edilizia è riconosciuto attraverso l'ente di formazione bilaterale il diritto a usufruire di un corso per l'apprendimento della lingua italiana.

g) Principio di portabilità'

Le parti concordano che il principio di mutualità sta alla base del sistema bilaterale in edilizia. La particolare natura delle diverse tipologie di lavoro nel settore delle costruzioni, e l'eccessiva polverizzazione delle imprese e la caratteristica del lavoro per gli operai, legata alla durata del cantiere, impegna il sistema bilaterale a trovare a livello regionale forme di riconoscimento delle ore lavorate anche su territori diversi dove il lavoratore presta la propria opera ai fini della maturazione dei requisiti.

h) Prestazioni Cassa Edile

Per le integrazioni e/o modifiche delle prestazioni assistenziali e welfare integrativo erogati dalla Cassa Edile si rimanda a una proposta successiva che sarà definita fra le parti sociali e dovrà essere parte integrante del CCPL.

i) PREVEDI

Si conferma l'attuale impegno della Cassa Edile a promuovere l'adesione al PREVEDI.

**Art. 1
ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è regolato dall'art. 5 del CCNL 19/04/2010 .

L'orario normale contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana.

Ove l'impresa per motivate esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle R.S.U. ai fini di eventuali verifiche, ripartisca l'orario normale contrattuale di lavoro su 6 giorni, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010 .

Previo accordo aziendale, dove sussistono le condizioni, limitatamente ai cantieri in estensione, l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero coincide con il raggiungimento del sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall'impresa all'apertura dello stesso.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL 19/04/2010 in materia di recuperi.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 19/04/2010 .

**Art. 2
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

Ai sensi dell' art. 12, nota a verbale, del CCNL 19/04/2010 , l'indennità territoriale di settore oraria che, a partire dal 01/01/2011, ha conglobato l' elemento economico territoriale, risulta fissata nelle seguenti cifre:

- operaio specializzato 4° livello	euro	1.57
- operaio specializzato 3° livello	euro	1.46
- operaio qualificato 2° livello	euro	1.32

- operaio comune	1° livello	euro	1,12
- guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti		euro	1,00
- guardiani, portieri e custodi con alloggio		euro	0,88

Art.3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19/04/2010, viene confermata l'introduzione dell'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per Palermo e provincia.

Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti si danno, altresì atto che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto (TFR).

L'istituto dell'EVR decorre, per Palermo e provincia, dal 1 giugno 2012.

La misura massima dell' EVR, erogabile per Palermo e provincia, è fissata nel 5% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quinto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile (CEPIMA).

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:

- 1- Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- 2- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- 3- Ore denunciate in Cassa Edile;
- 4- Valore aggiunto nel settore delle costruzioni come individuato al livello provinciale dall'ISTAT;
- 5- Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.

A tutti gli indicatori di cui sopra è attribuita l'incidenza ponderale del 20%.

In attuazione di quanto disposto dal CCNL 19/04/2010, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2009 – 2008 – 2007. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2008 - 2007 – 2006.

A seguito di ciò, per il primo anno del triennio, l'incidenza dell'EVR viene determinata nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell'EVR le parti si incontreranno annualmente entro il 31 maggio di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.

La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i relativi importi orari dell'EVR risultano i seguenti:

- operaio specializzato 4° livello	euro	0.23
- operaio specializzato 3° livello	euro	0.21
- operaio qualificato 2° livello	euro	0.19
- operaio comune 1° livello	euro	0.16
- guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti	euro	0.15
- guardiani, portieri e custodi con alloggio	euro	0,13

VERIFICA ANNUALE DEI PARAMETRI AZIENDALI.

Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

- 1- Ore denunciate in Cassa edile;
- 2- Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora dal medesimo confronto solo uno o entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% fissato a livello provinciale. Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Nei casi in cui l'impresa eroghi l'EVR nella misura ridotta di cui al comma precedente, deve rendere un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, all'ANCE Palermo e alla CEPIMA, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite (Vedi "modello autodichiarazione" allegato).

L'ANCE Palermo, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della

dichiarazione annuale IVA dell'impresa nonché della documentazione della CEPIMA afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro) in caso di soli impiegati.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritti, il confronto temporale sarà effettuato su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Per le imprese con soli impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro.

Art. 4 FERIE

Con riferimento all'art. 15 del CCNL 19/04/2010 si concorda che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese e di comune accordo con la R.S.U., gli operai godranno di 2 settimane di ferie collettive nel periodo Luglio – Agosto, una settimana di ferie collettive fra Natale e Capodanno, le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratori.

Art. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art. 18 del CCNL 19/04/2010 la percentuale per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, viene determinata nella misura del 18,50% e composta nei suoi elementi costitutivi come appresso:

a) gratifica natalizia	10,00%
b) ferie	8,50%
totale	18,50%

Della superiore percentuale del 18,50%% relativa al trattamento per gratifica natalizia e ferie dovrà essere accantonata dal datore di lavoro presso la Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) un importo pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione di calcolo della maggiorazione di cui al 1° comma del presente articolo.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla CEPIMA agli aventi diritto in due soluzioni (nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio e nel periodo delle feste natalizie) secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa stessa.

Art. 6 LAVORI IN GALLERIA

Ai sensi dell'art. 20, gruppo B), del CCNL 19/04/2010 al personale addetto ai lavori in galleria nella Provincia di Palermo è dovuta, dal 1° gennaio 2003 in aggiunta alla

retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell'art. 24 del citato CCNL19/04/2010 e per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Tale misura percentuale viene fissata come appresso:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà o di disagio: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione straordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) è prevista un'ulteriore indennità del 19%.

Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%.

La R.S.U. chiederà un controllo periodico, almeno trimestrale, per la verifica della efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all'interno delle gallerie.

Art. 7 TRASFERITA E LOCALITA' DISAGIATE

Con riferimento all'art. 21 1°, 2° e 5° comma del CCNL 19/04/2010 all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 1 Km dai limiti territoriali del Comune nel quale presta normalmente la propria opera, è dovuta una diaria, con decorrenza 1° gennaio 2003 nella misura del 18% della retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3° dell'art. 24 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al rimborso delle spese per vitto che si concordano forfettariamente con decorrenza 1° gennaio 2003 in euro 13,94 (tredici, novantaquattro) giornaliera. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma precedente.

Nelle località che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 89 del CCNL 19/04/2010 qualora l'impresa non provveda agli apprestamenti previsti dall'articolo stesso, è tenuta a corrispondere una indennità giornaliera di euro 2,08 (due, zero-otto).

**Art. 8
VESTIARIO**

Ai lavoratori che, dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell'anno successivo, avranno effettuato 600 ore di lavoro presso imprese di costruzione che per la loro attività nella Provincia di Palermo hanno adempiuto ai loro obblighi contrattuali nei riguardi della CEPIMA, la stessa Cassa Edile fornirà, annualmente, n. 2 tute idonee alle loro esigenze professionali ed un paio di scarpe antinfortunistiche.

Alle forniture sarà provveduto in corrispondenza del 1° maggio, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della stessa Cassa.

I lavoratori in uscita dal corso "16 ore" che hanno già avuto in dotazione il vestiario, non avranno diritto ad esso per la prima annualità.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto che assorbono il trattamento previsto dal presente articolo.

**Art. 9
MENZA**

Le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri si intende conseguito in presenza delle condizioni di cui al presente articolo.

Ciò premesso, al fine di rendere omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative :

- a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla R.S.U. sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso. Il costo di tale pasto sarà ripartito per 2/3 a carico dell'impresa e 1/3 a carico del lavoratore e sarà definito esclusivamente nella sede sindacale provinciale sulla base della situazione omogenea in atto esistente;
- b) il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della R.S.U.;
- c) mediante tickets restaurant..

Il costo e la composizione dei pasti per le soluzioni b) e c) sarà definito nella sede sindacale provinciale con le modalità ed i principi di cui alla lettera a) con la ripartizione della spesa sempre per 2/3 a carico dell'impresa e 1/3 a carico del lavoratore;

- d) per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi e non possono usufruire delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), l'impresa dovrà provvedere, ove le obiettive situazioni locali lo consentano, alla istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.

Il costo complessivo di tale pasto non dovrà, in ogni caso superare quello delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c) tenendo conto che il 40% delle spese per la somministrazione del pasto nella mensa aziendale viene forfettariamente attribuito alle spese di impianto e di cottura, del personale addetto alla mensa e di gestione in genere, e l'altro 60% al costo dei generi che comporranno il pasto: Il costo complessivo così forfettariamente determinato sarà ripartito per 2/3 a carico dell'impresa e per 1/3 a carico del lavoratore.

La volontà del lavoratore di accedere ai servizi di cui ai punti a), b), c), d) deve essere manifestata per iscritto.

In ogni caso la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell'espletamento del normale orario di lavoro:

Nei casi nei quali la somministrazione del pasto non possa avvenire e per gli operai che non intendessero aderire ai servizi previsti ai punti a), b), c) sarà corrisposta, **con decorrenza dal 1 giugno 2012, una indennità sostitutiva di euro 0,40** per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota relativa al trattamento per ferie, gratifica, festività e riposi annui e, pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la corresponsione della superiore indennità.

Per la realizzazione dei servizi di cui al punto d) l'iniziativa deve trovare l'adesione di almeno il 60% degli operai interessati e tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire del pasto caldo perdono diritto alla indennità sostitutiva.

In ogni caso il servizio di mensa di cui al punto d) verrà a cessare quando i dipendenti saranno meno di 75 ed, in tale caso, sarà ripristinata la indennità sostitutiva nella misura provinciale sopra determinata.

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto esistenti.

In presenza di Consorzi, ATI o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori edili operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato.

ART. 10 INDENNITA' DI TRASPORTO

Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. dal più prossimo capolinea di mezzo di pubblico trasporto urbano o, per i Comuni non serviti da mezzi di pubblico trasporto urbano, dal perimetro del centro abitato, sempre che l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, **con decorrenza dal 1 giugno 2012, una indennità di euro 0,14** per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l'indennità di che trattasi è dovuta **nella misura di euro 0,20** per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell'orario giornaliero normale di lavoro.

Esclusivamente per la Città Capoluogo di Provincia agli operai che abbiano superato il periodo di prova ed a partire dal periodo di paga successivo a quello dell'assunzione verrà rimborsato il prezzo dell'abbonamento alle linee urbane di trasporto pubblico dietro presentazione della speciale tessera rilasciata a prezzo agevolato dall'AMAT o METRO.

I trattamenti di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli di natura analoga eventualmente in atto effettuati dalle imprese.

ART. 11 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19/04/2010 è confermata l'indennità per lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.

Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.

L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel centro urbano del Comune costituente la loro abituale dimora.

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19/04/2010, l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta, resta fissata nella misura dell'8,50% da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del citato CCNL.

Dovrà, inoltre, essere fornito chinino a scopo profilattico.

Per zona malarica si intende quella compresa entro il raggio di un chilometro da depositi di acqua stagna infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dalle Autorità competenti e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.

Art. 12 INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del CCNL 19/04/2010, ai lavoratori cui viene richiesto per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dovrà essere corrisposta una indennità da concordarsi con accordo sindacale aziendale.

Art. 13 ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE



Con riferimento all'art. 29 del CCNL 19/04/2010 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, è fissato, **con decorrenza dal 1 giugno 2012 nell'aliquota del 1,50%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153, **con esclusione dell'EVR.**

Il detto contributo, con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento dei contributi di cui agli artt. 8, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell'anzianità professionale edile di cui all'allegato " C " del CCNL.

Le parti stipulanti si impegnano a rivedere periodicamente l'aliquota che potrà essere aumentata o ridotta in relazione all'andamento della gestione.

Art. 14
COMITATO PARITETICO PROVINCIALE TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Per il finanziamento del Comitato si provvederà, con un contributo dello 0,20%, a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153, **con esclusione dell'EVR** e da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ".

ART. 15
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con accordo sindacale del 19 aprile 1999 è stato istituito, per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale con i compiti previsti dall'art. 87 del CCNL 19/04/2010 e secondo il regolamento approvato dalle parti stipulanti.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene istituito un " Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza " con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) pari allo 0,03% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153, **con esclusione dell'EVR.**

Art. 16
FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'Ente Provinciale Palermitano per la Formazione e l'Addestramento Professionale nell'edilizia - PANORMEDIL - ha lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative tendenti alla formazione di maestranze edili e a migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Per raggiungere gli scopi del PANORMEDIL si provvederà, con contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,48% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione corrisposta ai lavoratori e presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153, **con esclusione dell'EVR**. Tale percentuale sarà adeguata in relazione alle esigenze di cui al 1° capoverso.

Al fine di adeguare sempre più la professionalità esistente alle reali esigenze tecnico-produttive e migliorare ulteriormente il ruolo della scuola edile, le parti auspicano che le aziende utilizzino il più possibile le professionalità conseguite attraverso il " PANORMEDIL ".

E' concessa una riduzione alle imprese pari al 50% dei contributi dovuti alla Cassa Edile (art.17), Formazione Professionale (art.16), CPT (art.14), RTLS (art.15) relativamente ai lavoratori assunti che hanno completato l'iter formativo, debitamente attestato, presso la Scuola Edile (PANORMEDIL).

La riduzione contributiva per i detti lavoratori sarà concessa dalla Cassa Edile per un periodo di 12 mesi a condizione che non vi siano debiti contributivi nei confronti della Cassa Edile pena la decadenza del beneficio.

Le imprese beneficiarie invieranno alla Cassa Edile l'elenco nominativo e relativo numero di matricola dei lavoratori per i quali viene richiesta la suddetta riduzione.

Il PANORMEDIL darà comunicazione alla Cassa Edile dei partecipanti ai corsi che hanno completato il corso e hanno conseguito l'attestato.

Art. 17 CASSA EDILE




L'attività della Cassa Edile Palermitana Intersindacale Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", costituita in data 1° dicembre 1959, è regolata dallo statuto rogito in Notar Ugo Berizia in data 22/3/1969, e successive modifiche.

Il contributo di cui all'art. 36 6° comma, del CCNL 19/04/2010 dovuto alla Cassa Edile è fissato nella misura del 1.90% sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153, **ad esclusione dell'EVR**, di cui l'1,58% a carico dei datori di lavoro e lo 0,32% a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Le Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto si riservano di approvare per ciascun esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 14° e seguenti, del CCNL 19/04/2010 le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Comitato di Gestione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Comitato di Gestione la natura, le misure nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni medesime.

Le Associazioni sindacali contraenti si riservano altresì di stabilire quali tra le dette prestazioni – finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tenere conto degli importi contributivi a carico degli operai – formano parte integrante del trattamento economico e normativo del CCNL 19/04/2010 e dal presente Contratto Integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi del presente contratto del quale formeranno parte integrante.



**ART. 18
CARENZA MALATTIA**

Le parti concordano, altresì, di verificare, in via sperimentale e per la durata del presente contratto, in caso di assenza di malattia di durata fino a tre giorni, la possibilità dell'istituzione di una prestazione della Cassa Edile, a richiesta del lavoratore, equivalente al costo dell'evento al netto di imposte e contributi.

Tale prestazione verrebbe riconosciuta per un solo evento di malattia in un anno edile.

Viene demandato alle parti, supportate dalla Cassa Edile, l'applicazione di tale sperimentazione tramite redazione di apposito regolamento.

**ART. 19
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE**

Con riferimento all'art. 36 lettera " C ", del CCNL 19/04/2010 è confermata una quota di adesione contrattuale, comprensiva della quota nazionale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Palermo, nella misura dell'1,16% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153, **con esclusione dell'EVR**, di cui 0,58% a carico dei datori di lavoro e 0,58% a carico dei lavoratori.

La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ".

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile, anzidetta, con le modalità e nei termini previsti per il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 22 del presente contratto.

Con riferimento all'art. 37 del CCNL 19/04/2010 i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, secondo le modalità di cui all'accordo nazionale 25/7/1996, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso – cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile – sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26/1/74 dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.

**Art.20
INIZIATIVE ECONOMICHE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
BONUS PREMIALE**

Riduzione dei contributi alla Cassa Edile per le imprese che risultano iscritte da almeno 12 mesi purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'impresa abbia presentato, le denunce dei lavoratori occupati soggetti a contribuzione alla Cassa Edile, alle scadenze previste, ed abbia effettuato i relativi versamenti per tutti i 12 mesi di competenza dell'esercizio precedente a quello per il

quale viene richiesto il bonus-premiale ed inoltre non abbia contenzioso in corso con la stessa Cassa Edile.

- b) che l'impresa produca certificazione in materia di adempimento degli obbl di formazione sicurezza stabili dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 attestato da CPT Palermo o da altri Enti paritetici riconosciuti tramite accordi ANCE /FLC;
- c) nell'ipotesi che l'impresa beneficiaria del bonus premiale risulti avere utilizzato dei lavoratori irregolari (lavoro nero accertato dagli Istituti Previdenziali o Ispettorato del Lavoro) perderà totalmente il diritto al bonus per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare l'importo rimborsato.

Il bonus premiale, pari al 20% dei contributi relativi a Cassa Edile (art.17), Formazione Professionale (art.16), CPT(art.14), RLST(art.15) **resta a totale carico della Cassa Edile** e sarà rimborsato, dietro richiesta, dalla Cassa Edile alle imprese in regola.

Il requisito di accesso per il bonus premiale sarà sottoposto a costante monitoraggio da parte degli organi gestionale della Cassa Edile per valutare il numero delle imprese che in possesso dei requisiti presentano richiesta di bonus premiale.

Con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi, le parti firmatarie procederanno ad una verifica congiunta per verificare la sostenibilità del sistema premiale per, eventualmente, apportare le modifiche che si rendessero necessarie.

A fine esercizio le parti firmatarie verificheranno la corretta applicazione della procedura finalizzata all'erogazione del bonus premiale, tale verifica è condizione essenziale per successiva applicazione della norma premiale dell'anno seguente.

A tal fine il Comitato di Gestione della Cassa Edile stabilisce preventivamente un budget apposito.

Art. 21

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONTRATTO

La dichiarazione scritta di adesione al CCNL 19/04/2010, al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 lett. b), del richiamato CCNL19/04/2010 dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, è raccolta da quest'ultima per quanto riguarda i lavoratori mediante invio ai medesimi di apposito modulo da restituire alla Cassa stessa debitamente compilato e firmato e, per quanto riguarda i datori di lavoro, mediante la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili.

Art. 22

VERSAMENTI RELATIVI AGLI ARTT. 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui all'art. 5 ed ai contributi di cui agli artt.13, 14, 15, 16, 17 e 19 dovrà essere effettuato dal datore di lavoro alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA " con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.

Il ritardo del versamento oltre il termine di cui sopra comporta, a carico dell'impresa inadempiente, l'interesse di mora calcolato nella misura del 50% del tasso stabilito dall'INPS per le sanzioni civili (omissioni).

Le dichiarazioni nominative dei lavoratori occupati devono essere inoltrate alla " CEPIMA " con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.

Art. 23
BORSA LAVORO

Le parti, unanimemente, concordano che occorre razionalizzare il mercato del lavoro facilitando l'incontro fra domanda e offerta. Tale obiettivo può essere raggiunto attuando quanto previsto dall'art.114 del CCNL 19/04/2010 e prevedendo forme di sperimentazione presso la Scuola Edile (PANORMEDIL) anche mediante l'istituzione di uno sportello informatico per i lavoratori e per le imprese ed attivando convenzioni con i Centri per l'Impiego. Le parti si incontreranno per la definizione del regolamento di attuazione di questo nuovo istituto.

PARTE IMPIEGATI

Art. 24
PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Ai sensi dell' art. 46, nota a verbale, del CCNL 19/04/2010 , il premio di produzione che, a partire dal 01/01/2011, ha conglobato l' elemento economico territoriale, risulta fissata nelle seguenti cifre:

- Categoria 1° livello 7	euro	390.22
- Categoria 1° livello 6	euro	358.15
- Categoria 2° livello 5	euro	297.07
- Assistente Tecnico liv. 4	euro	269.05
- Categoria 3° livello 3	euro	248.01
- Categoria 4° livello 2	euro	221.64
- Categoria 4° primo impiego liv. 1	euro	190.74

Art.25
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19/04/2010, viene concordata la presente disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per Palermo e provincia.

Per la regolamentazione del seguente istituto, si rimanda all'art. 3 del presente CCPL, parte operaia.

Pertanto gli importi mensili dell'EVR risultano i seguenti:

- Categoria 1° livello 7	euro	56.75
- Categoria 1° livello 6	euro	51.07
- Categoria 2° livello 5	euro	42.56

- Assistente Tecnico liv. 4	euro	39.72
- Categoria 3° livello 3	euro	36.89
- Categoria 4° livello 2	euro	33.20
- Categoria 4° primo impiego liv. 1	euro	28.37

**Art. 26
INDENNITA' DI TRASPORTO**

Agli impiegati che prestano la loro opera nella città di Palermo è dovuto il rimborso del costo dell'abbonamento a prezzo agevolato ai mezzi AMAT o METRO.

Per gli impiegati destinati a lavori che si eseguono nelle località previste dall'art. 10 della parte operaia, è dovuta con decorrenza **dal 1 giugno 2012**, una indennità giornaliera di euro **1.15** per le località situate fra i 2 e i 10 Km e di euro **1,63** per le località situate oltre i 10 Km.

**Art. 27
MENSA**

Agli impiegati è dovuta, con decorrenza **dal 1 giugno 2012**, una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro **3,20** per ogni giornata di effettiva presenza.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa delle ferie, festività, 13°, premio annuo e premio di fedeltà.

Per i cantieri nei quali è già istituita la mensa, se il concorso della spesa posta a carico dell'azienda è superiore all'importo della indennità sostitutiva di cui al presente articolo, questa viene assorbita dal trattamento in atto.

**Art. 28
DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto integrativo provinciale decorre **dal 1 giugno 2012** e avrà durata triennale, in ogni caso fino alla data che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like 'Silvana Sobro', 'Medina', and 'Prof. Paolo']